

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE



N. 1560 del Registro di Repertorio

N. 00-1/2020 del Registro degli Atti Formali

Atto formale con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, codice fiscale 00093910420, concede alla ICOP SRL, codice fiscale e partita Iva 01169160429 con sede legale in Ancona, L.re Vanvitelli, 68, l'occupazione e l'utilizzo delle fasce operative della banchina n. 23, nonché delle gru fisse su di essa insistenti e precisamente gru Paceco e Badoni dall'1.1.2019 al 25.9.2019 e sola gru Paceco dal 26.9.2019 al 31.12.2021, nonché dei relativi accessori, per esercitarvi le operazioni di imbarco sbarco e movimentazione di tutte le merci, verso pagamento del canone complessivo, per l'intera concessione, di euro 170.280, oltre al canone aggiuntivo e salvi gli adeguamenti di legge, e cauzione di euro 200.000 rilasciata con polizza fidejussoria UnipolSai Assicurazioni avente validità fino alla scadenza della concessione, e comunque fino a svincolo da parte della Autorità Portuale del Mare Adriatico Centrale – che ha sostituito la polizza fidejussoria Carige di euro 185.000 precedentemente vigente

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE

DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

N. 1560 del Registro di Repertorio

N. 00-1/2020 del Registro degli Atti Formali

Atto formale con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, codice fiscale 00093910420, concede alla ICOP SRL, codice fiscale e partita Iva 01169160429 con sede legale in Ancona, L.re Vanvitelli, 68, l'occupazione e l'utilizzo delle fasce operative della banchina n. 23, nonché delle gru fisse su di essa insistenti e precisamente gru Paceco e Badoni dall'1.1.2019 al 25.9.2019 e sola gru Paceco dal 26.9.2019 al 31.12.2021, nonché dei relativi accessori, per esercitarvi le operazioni di imbarco sbarco e movimentazione di tutte le merci, verso pagamento del canone complessivo, per l'intera concessione, di euro 170.280, oltre al canone aggiuntivo e salvi gli adeguamenti di legge, e cauzione di euro 200.000 rilasciata con polizza fidejussoria UnipolSai Assicurazioni avente validità fino alla scadenza della concessione, e comunque fino a svincolo da parte della Autorità Portuale del Mare Adriatico Centrale – che ha sostituito la polizza fidejussoria Carige di euro 185.000 precedentemente vigente

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemila..VENTI...) il giorno6..... (.....SEI.....) del mese di MARZO... nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, avanti a me Ufficiale Rogante Avv. Matteo Paroli, designato alla ricezione degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi giusta deliberazione n. 24 in data 06.02.2018 del

Presidente dell'Autorità Portuale ai termini dell'art. 9 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15.2.1952, e alla presenza dei Sigg.ri: Geom. Giovanni Buseti, Funzionario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, e Geom. Elia Magi, Impiegato dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

testimoni idonei a norma di legge, sono comparsi:

da una parte

il Sig. Rodolfo Giampieri, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Autorità stessa

e dall'altra

il Sig. Elio Libri, nato il 2.4.1960 a Ancona, residente a Ancona, Via Tagliamento, 17, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Icop Srl, codice fiscale e partita Iva 01169160429 con sede legale in Ancona, L.re Vanvitelli, 68, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Ancona – REA n. AN-114735, come da Verbali del Consiglio di Amministrazione in data 30.4.2018 e 24.5.2019 presentati in estratto autentico a firma Notaio Dott. Nicola Martino di Ancona.

SI PREMETTE

- che il 31.12.2018 è scaduta la concessione n. 00-01/2018, rep. 1240, rilasciata alla Icop Srl il 9.2.2018 e avente validità dal 16.11.2017 al 31.12.2018, per l'occupazione e l'utilizzo delle fasce operative della banchina n. 23, nonché delle due gru fisse su di essa insistenti per esercitarvi le operazioni di imbarco e sbarco;
- che l'8.3.2019 la Icop Srl ha formalizzato richiesta di anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 Cod. Nav., assunta al prot. ARR-001796;
- che il Comitato di Gestione, con deliberazione n. 7 in data 2.4.2019, ha espresso parere favorevole al rilascio alla I.Co.P Srl della concessione demaniale della banchina n. 23 e relative due gru fisse su di essa insistenti, per lo svolgimento delle operazioni portuali di

imbarco, sbarco, movimentazione di tutte le merci, per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2021, nei termini di cui alla relazione della Segreteria Tecnico – Operativa;

- che con lettera prot. n. PAR-002363 del 9.5.2019 l'Autorità ha dato comunicazione alla I.Co.P. Srl della decisione assunta dal Comitato di Gestione, ed ha esplicitato quindi le condizioni che avrebbero regolato il rilascio e la vigenza della concessione, tutte espressamente accettate dalla I.Co.P. Srl con la sottoscrizione del presente atto;
- che la Icop Srl ha presentato n. 3 planimetrie dell'area richiesta in concessione firmate da tecnico abilitato (all. 1);
- che la Icop Srl ha altresì presentato dichiarazione di tecnico abilitato circa la assoggettabilità o meno delle attività che intende svolgere alle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione incendi;
- che ha presentato inoltre dichiarazione del legale rappresentante di aver provveduto a ottemperare alle norme di prevenzione incendi, ove applicabili, tenuto conto della tipologia dei prodotti stoccati, della natura delle attività svolte, della situazione attuale dei locali e di aver provveduto alla nomina e formazione degli addetti alle emergenze, secondo il D. Lgs. 81/08;
- che la Icop Srl presentava altresì la ulteriore documentazione richiesta con la superiore nota, completandola il 25.7.2019;
- che nel frattempo l'Autorità procedeva all'aggiornamento degli accertamenti di ufficio, completati – con ricevimento di Durc regolare – il 17.9.2019;
- che di ciò l'Autorità rendeva edotta la Icop Srl con nota n. PAR-005448 del 26.9.19 significando che l'Atto poteva essere sottoscritto dal legale rappresentante previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei relativi poteri;
- che il 3.10.2019 la Icop Srl produceva la superiore documentazione (All. 9), acquisita al prot. n. ARR-9407, e il 4.10.19 chiedeva bozza dell'Atto di concessione da sottoscrivere, trasmessa dalla AdSP con nota PAR-005673 nella stessa data;

- che nel frattempo l'AdSP, a fronte delle criticità riscontrate sulla gru Badoni, oggetto ex multis della rilascianda concessione per atto formale, con nota n. PAR-005469 del 26.9.19, disponeva il fermo della stessa fino alla conferma dei livelli di sicurezza adeguati rispetto alle funzioni operative cui è preposta e richiedeva alla Icop Srl, alla luce delle verifiche già da essa effettuate, il resoconto delle attività di ordinaria manutenzione svolte;
- che la Icop Srl provvedeva alla trasmissione del resoconto richiesto e della relativa documentazione presso la Direzione Tecnica dell'Autorità, così come sollecitata nuovamente dalla Divisione Demanio in data 3.10.2019 ai sensi dell'art. 3 delle Norme Tecniche di manutenzione
- che il 7.10.2019, con lettera assunta al prot. n. ARR-009557 del 7.10.19, il legale rappresentante della Icop Srl comunicava l'impossibilità di essere presente all'appuntamento già fissato per la firma dell'atto di concessione (8.10.2019) riservandosi di proporre altra eventuale data;
- che a seguito di quanto sopra l'AdSP, nell'ambito di una più ampia attività di monitoraggio già in corso, concentrava ogni utile approfondimento sulla GRU BADONI, al fine di effettuare una prognosi tecnica atta a consentire, una volta individuate le relative criticità e fatte salve le valutazioni in merito alla responsabilità nell'occorso, una analisi riconnessa alle tipologie di intervento, al loro presumibile costo, ma soprattutto alla convenienza tecnico economica dell'operazione di ripristino in luogo di una eventuale e definitiva dismissione della gru in trattazione;
- che nell'ambito della suddetta attività di approfondimento, la Divisione Tecnica, con nota prot. PAR 6218-24_10_2019, all'esito della analisi dello stato – in particolare - della GRU BADONI, quantificava in circa euro 400.906,90 il valore presunto della spesa per il ripristino in sicurezza della funzionalità della stessa per la rimessa in servizio, valore peraltro dedotto da ipotesi quantificate dall'ufficio, in raffronto con spese per consimili




interventi e da offerte presentate alla AdSP per la risoluzione di problematiche già in preventivo, con la precisazione che la tabella - e gli annessi costi – discendevano dalle criticità riscontrate fino al momento della suddetta analisi, pertanto, in quanto tale, il relativo costo avrebbe potuto essere suscettibile di variazioni in funzione di futuri approfondimenti tecnici;

- che dalle superiori valutazioni conseguiva la evidente antieconomicità di un intervento straordinario di siffatta portata sulla gru Badoni, costruita nel 1986, e la cui residua durata non avrebbe consentito all'Ente di rientrare nei costi da sostenere, nemmeno prevedendo la implementazione del canone demaniale dovuto con l'incremento del 5%;
- che con Deliberazione n. 44 in data 30.10.2019 il Comitato di Gestione, preso atto dell'avvenuto fermo della gru Badoni, e delle valutazioni tutte espresse nella Relazione istruttoria ad esso sottoposta, si esprimeva favorevolmente in ordine al rilascio di titolo concessorio alla Icop Srl con un riadeguamento delle aree e dei beni assentiti e del canone demaniale marittimo dovuto;
- che la Icop Srl ha presentato ha presentato n. 3 planimetrie dell'area richiesta in concessione firmate da tecnico abilitato (all. 2) da cui risulta il nuovo assetto della concessione decorrente dal 26.9.2019;
- che le superiori condizioni avranno decorrenza dalla data del 26.9.2019, data di fermo della gru Badoni;
- che dall'1.1.2019 al 25.9.2019 sono invece applicabili le condizioni già stabilite e favorevolmente valutate dal Comitato di Gestione con la Deliberazione n. 7 in data 2.4.19 sopra richiamata, con opportuna parametrizzazione al periodo di tempo di interesse;
- che gli accessori a corredo risultano dagli allegati n. 3 e n. 4 in riferimento, rispettivamente, al periodo 1.1-25.9.2019 e 26.9.2019 – 31.12.2021;
- che dagli accertamenti d'ufficio di legge non sono emerse cause di impedimento o motivi ostativi al rilascio del presente atto, e che per quanto concerne le disposizioni di cui al

D. Lgs. 159/2011, in data 25.2.2019 è stata richiesta l'informazione antimafia, rilasciata il 19.6.2019 e assunta al prot. della Autorità al n. ARR-005585 nella medesima data, dalla quale risulta la regolare posizione della società;

- che il canone di concessione per l'anno 2019 è stabilito in complessivi euro 83.408, in ragione della diversa consistenza dei beni in concessione sino al 25.9.2019 e poi dal 26.9.2019: tale canone è comprensivo del canone degli accessori e ricambi a corredo e dell'aumento per manutenzioni straordinarie effettuate negli 2016, 2017, 2018 sempre riferiti ai beni tempo per tempo in concessione e calcolato in rapporto ai rispettivi periodi dell'anno 2019;
- che il canone base 2019 per i beni in concessione dal 26.9.2019 al 31.12.2021 è stabilito in euro 46.436 e sarà integrato, per gli anni successivi, della somma corrispondente al 5% degli oneri che saranno eventualmente sostenuti dalla AdSP per manutenzioni straordinarie dei beni in concessione;
- che il canone di concessione sarà altresì annualmente adeguato in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante;
- che nelle more dello scorporo delle utenze relative alle banchine n. 23 e 25 l'Autorità non assentirà in concessione la cabina elettrica attualmente esistente, per cui il recupero dei costi da essa sostenuti per la relativa gestione costituirà canone aggiuntivo di concessione che l'Autorità determinerà sulla base dei rispettivi consumi e richiederà ai singoli concessionari delle banchine n. 25 e 23 alla fine di ciascun anno solare;
- che la I.Co.P. Srl ha provveduto a prestare cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, mediante polizza fidejussoria UnipolSai Assicurazioni n. 168671170 per l'importo di euro 200.000 (all. 5), avente validità dal 27.5.2019 alla scadenza della concessione, e comunque fino a svincolo da parte della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – che ha sostituito la polizza fidejussoria Carige di euro 185.000 precedentemente vigente;



- che la Icop si impegna a modificare la suddetta polizza, con apposita appendice, da produrre entro 15 giorni dalla data del presente Atto, in ragione della nuova individuazione dell'oggetto per i diversi periodi temporali di validità in esso stabiliti, così come sottoposti al parere del Comitato di Gestione il 30.10.2019 e da esso favorevolmente valutati con Deliberazione n. 44, fermo l'importo garantito;
- che fino alla produzione della superiore appendice di modifica la Icop dichiara espressamente che la cauzione in essere è pienamente valida ed efficace, senza soluzione di continuità, e a tutti gli effetti;
- che la I.Co.P. ha altresì provveduto a stipulare con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio, a garanzia dei beni concessi, con massimale di euro 2.000.000, oltre a euro 500.000 per la partita "ricorso terzi", vincolata a favore dell'Autorità che la Icop si impegna a modificare, con apposita appendice, da produrre entro 15 giorni dalla data del presente Atto, in ragione della nuova individuazione dell'oggetto per i diversi periodi temporali di validità in esso stabiliti, fermi i massimali assicurati (all. 6);
- che la Icop ha altresì provveduto a presentare copia della assicurazione RCT – RCO n. 160115845 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni con massimale non inferiore a euro 2.500.000 unico (all. 7);
- che la I.Co.P. Srl ha provveduto al pagamento del canone 2019 come precedentemente richiesto, canone che, in ragione della modifica della consistenza dei beni concessi a decorrere dal 26.9.2019 di cui sopra, e giusta superiore Deliberazione del Comitato di Gestione n. 44/2019, risulta per il periodo 1.1. – 25.9.2019 di euro 71.067 e per il periodo 26.9.2019 – 31.12.2019 di euro 12.341, per complessivi euro 83.408, salvo successivo conguaglio e salvo il canone aggiuntivo, quest'ultimo versato come da nota acquisita al prot. n. ARR-2978-03_03_2020;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermano la narrativa che precede e che forma parte integrante del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Oggetto e durata della concessione

Sulla base del presente atto l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale concede alla I.Co.P. Srl:

1.1. - Per il periodo 1.1.2019 – 25.9.2019:

l'utilizzo della fascia operativa della banchina n. 23 di mq. 6.175 e delle due gru fisse Paceco e Badoni su di essa insistenti, e accessori, che vengono accettate e ritenute idonee dal Concessionario, come da planimetria allegata al n. 1, per esercitarvi le operazioni portuali di imbarco, sbarco, movimentazione, deposito, di tutte le merci;

1.2. - Per il periodo 26.9.2019 – 31.12.2021:

l'utilizzo della fascia operativa della banchina n. 23 di mq. 5.631 e della gru fissa Paceco su di essa insistente, e accessori, nelle condizioni di stato e operative attuali, che vengono accettate e ritenute idonee dal Concessionario, come da planimetria allegata al n. 2, per esercitarvi le operazioni portuali di imbarco, sbarco, movimentazione, deposito, di tutte le merci.

I beni e le pertinenze demaniali sono consegnate al Concessionario nello stato in cui si trovano e vengono da esso accettati e riconosciuti di suo gradimento: il Concessionario si obbliga a utilizzarli esclusivamente per gli scopi per cui sono stati concessi.

Sulla banchina 23 insiste, su un'area di mq. 544, la gru semovente Badoni posta fuori servizio giusta comunicazione dell'AdSP n. PAR-005469 del 26.9.19: area e gru sono interdette all'utilizzo e alla circolazione, ed escluse dalla presente concessione a decorrere dal 26.9.2019, data della interdizione disposta da Questo Ente.

Di ciò il Concessionario prende espressamente atto, impegnandosi a rispettare i limiti dell'area di cui sopra, ed a consentire l'accesso al personale dell'Autorità, e/o a quello di



altri soggetti da essa incaricati, o altri Enti, senza sollevare eccezioni o pretese in proposito, provvedendo a segnalare tempestivamente qualsivoglia evento, turbativa o situazione riconducibile alla gru fuori servizio su essa insistente.

Art. 2 – Canone

Il canone annuo dovuto è determinato, separatamente per il periodo dall'1.1 al 25.9.2019, e per il successivo periodo 26.9 – 31.12.2021, in ragione delle previsioni di cui ai punti 1.1. e 1.2. del superiore art. 1, come segue.

2.1. Per il periodo 1.1.2019 – 25.9.2019:


Il canone di banchina e gru è determinato per l'intero anno 2019 in euro 96.789,00 come stabilito con deliberazione del Comitato Portuale n. 18/2015 e successivamente aggiornato in base all'indice Istat comunicato dal Ministero vigilante, e da ultimo con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 7 in data 2.4.19, di cui:

- euro 83.706 per banchina e gru (euro 23.675 per la banchina di mq. 6.175, euro 25.590 per la gru Paceco e euro 34.441 per la gru Badoni)
- euro 4.134 per gli accessori a corredo, di cui all'elenco allegato al n. 3
- euro 8.949,00 per la quota pari al 5% degli oneri sostenuti dall'Autorità per manutenzioni straordinarie ai beni in concessione negli anni 2016, 2017, 2018.

Da quanto sopra deriva che, in proporzione, il canone effettivamente dovuto per il periodo 1.1 -25.9.2019 è pari a euro 71.067 di cui:

- euro 61.461,00 per banchina e gru (euro 17.383 per la banchina, euro 18.790 per la gru Paceco e euro 25.288 per la gru Badoni)
- euro 3.035,00 per gli accessori a corredo, di cui all'elenco allegato al n. 3
- euro 6.571,00 per la quota pari al 5% degli oneri sostenuti dall'Autorità per manutenzioni straordinarie ai beni in concessione negli anni 2016, 2017, 2018.

2.2. – Per il periodo 26.9.2019 – 31.12.2021:



In ragione del fermo della gru Badoni a decorrere dal 26.9.19, da cui la nuova consistenza dell'oggetto della concessione come da punto 1.2. del precedente art. 1, il canone di banchina e gru è determinato per l'intero anno 2019, ai sensi della deliberazione del Comitato Portuale n. 18/2015 e successivi aggiornamenti in base all'indice Istat comunicato dal Ministero vigilante, nonché ai sensi della Deliberazione del Comitato di Gestione n. 44 in data 30.10.2019, in euro 46.436,00, così ripartito:


- euro 42.462,00 per banchina e gru (euro 19.431 per la banchina e euro 23.031 per la gru Paceco)
- euro 121,00 per gli accessori a corredo, di cui all'elenco allegato al n. 4
- euro 3.853,00 per la quota pari al 5% degli oneri sostenuti dall'Autorità per manutenzioni straordinarie ai beni in concessione negli anni 2016, 2017, 2018.

Da quanto sopra deriva che, in proporzione, il canone effettivamente dovuto per il periodo 26.9 – 31.12.2019 è pari a euro 12.341 di cui:

- euro 11.285 per banchina e gru (euro 5.164 per la banchina, euro 6.121 per la gru Paceco)
- euro 32 per gli accessori a corredo, di cui all'elenco allegato al n. 4
- euro 1.024 per la quota pari al 5% degli oneri sostenuti dall'Autorità per manutenzioni straordinarie ai beni in concessione negli anni 2016, 2017, 2018.

Sulla base di tutto quanto sopra, il canone effettivamente dovuto per l'intero anno 2019 ammonta pertanto a euro 83.408 di cui:

- euro 72.746 per banchina e gru (euro 22.547 per la banchina, euro 24.911 per la gru Paceco e euro 25.288 per la gru Badoni)
- euro 3.067 per gli accessori a corredo, di cui agli elenchi allegati ai n. 3 e 4
- euro 7.595 per la quota pari al 5% degli oneri sostenuti dall'Autorità per manutenzioni straordinarie ai beni in concessione negli anni 2016, 2017, 2018.



Il canone base 2019 di euro 46.436 di cui sopra sarà integrato, per gli anni successivi, della somma corrispondente al 5% degli oneri che saranno eventualmente sostenuti dalla AdSP per manutenzioni straordinarie dei beni in concessione e sarà altresì annualmente adeguato in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante.

La Concessionaria dovrà inoltre versare annualmente il canone aggiuntivo di cui al successivo art. 3.


La Società ha regolarmente versato, in tre rate, il canone di concessione 2019 di euro 92.553,16 come richiesto con Atto di Accertamento n. 00 14/19 del 21.1.2019, nonché gli interessi moratori previsti dal vigente Regolamento per la rateizzazione pari a euro 821,12. Risulta pertanto interamente versato il canone di euro 83.408 dovuto per l'intero anno 2019 come sopra determinato, salvo successivo conguaglio e salvo il canone aggiuntivo che risulterà dovuto per la cabina Enel a recupero dei costi sostenuti dalla Autorità per la gestione di tale cabina, compresa l'eventuale IVA non detratta, che sarà determinato in misura proporzionale ai consumi annuali di ciascuno dei due concessionari stessi all'uopo rilevati da parte dell'Autorità mediante appositi contattori parziali;

Art. 3 - Cabina elettrica di alimentazione

L'Autorità provvederà a mantenere il regolare funzionamento della cabina elettrica a servizio delle banchine n. 25 e n. 23.

Il recupero dei costi da essa sostenuti per la gestione di tale cabina, compresa l'eventuale IVA non detratta, costituirà canone aggiuntivo di concessione che sarà richiesto ai singoli concessionari alla fine di ciascun anno solare, e che sarà determinato in misura proporzionale ai consumi annuali di ciascuno dei due concessionari stessi all'uopo rilevati da parte dell'Autorità mediante appositi contattori parziali.

Resta espressamente stabilito che l'Autorità non sarà responsabile di eventuali interruzioni nella fornitura di energia elettrica per cause indipendenti dalla sua volontà, e che nessun



tipo di risarcimento o ristoro potrà essere in proposito richiesto dal concessionario a tale titolo.

Art. 4 Cauzione e assicurazioni

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto il Concessionario ha prestato cauzione dell'importo di euro 200.000 mediante polizza fidejussoria UnipolSai Assicurazioni n. 168671170 (all. 5) per l'importo di euro 200.000, avente validità dal 27.5.2019 alla scadenza della concessione - e comunque fino a svincolo da parte della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - che ha sostituito la polizza fidejussoria Coface di euro 185.000 precedentemente vigente.

La Icop si impegna a modificare la suddetta polizza, con apposita appendice, da produrre entro 15 giorni dalla data del presente Atto, in ragione della nuova individuazione dell'oggetto per i diversi periodi temporali di validità in esso stabiliti, come da precedente art. 1, e come da positivi pareri espressi dal Comitato di Gestione con deliberazioni n. 7 in data 2.4.2019 e n. 44 in data 30.10.2019, fermo il relativo importo.

Nelle more della produzione della superiore appendice di modifica la Icop dichiara espressamente che la cauzione in essere è pienamente valida ed efficace, senza soluzione di continuità, e a tutti gli effetti.

La cauzione sarà restituita dopo la scadenza della concessione sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti.

Qualora, in applicazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Autorità dovesse pronunciare la decadenza della concessione, il Concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato assenso per sé, per i suoi mandanti ed eventuali aventi causa, affinché essa, senza bisogno di alcun provvedimento preventivo dell'Autorità Giudiziaria, possa incamerare, a suo insindacabile giudizio, secondo le cause e le circostanze che hanno dato luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione o anche il suo intero ammontare.



La cauzione, qualsiasi sia il motivo per cui dovesse essere decurtata, dovrà essere reintegrata dalla Concessionaria nel termine di 15 giorni dall'intimazione che all'uopo sarà notificata dalla Autorità con lettera raccomandata o comunicazione di posta certificata.

La Concessionaria resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con la concessione, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

In caso di revoca o mancato rinnovo della fidejussione o polizza fidejussoria con cui è stata prestata cauzione il Concessionario si impegna a costituire, a pena di decadenza della concessione, cauzione in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.


Il Concessionario ha altresì provveduto a stipulare con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni polizza assicurativa incendio fulmine scoppio a garanzia dei beni concessi, comprendente la garanzia incendio dei beni in concessione per un massimale di euro 2.000.000, oltre a euro 500.000 per la partita "ricorso terzi", vincolata a favore dell'Autorità (all. 6).

Il Concessionario si impegna a modificare la superiore polizza con apposita appendice, da produrre entro 15 giorni dalla data del presente Atto, in ragione della nuova individuazione dell'oggetto per i diversi periodi temporali di validità in esso stabiliti, fermi i massimali assicurati.

Il Concessionario si impegna a rispondere in proprio di qualsiasi danno a lui imputabile, e non coperto, per qualsiasi motivo, dalla assicurazione di cui sopra, ivi comprese le eventuali franchigie.

Il Concessionario ha altresì provveduto a presentare copia della assicurazione RCT – RCO n. 160115845 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni con massimale non inferiore a euro 2.500.000 unico (all. 7) e si impegna a mantenere per tutta la durata della concessione copertura assicurazione RCT-RCO con massimale pari o superiore a euro 2.500.000.

Art. 5 – Manutenzioni e interventi straordinari



L'uso e la manutenzione dei beni in concessione sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, da quelle recate dal documento "Norme generali tecniche" (all. 8).


Saranno a completo carico del Concessionario gli oneri per le manutenzioni ordinarie, mentre gli oneri per le manutenzioni straordinarie saranno a carico dell'Autorità.

La Società concessionaria è tenuta a trasmettere all'Autorità, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, una attestazione, a firma del legale rappresentante, ove siano indicati gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel mese.

Qualora l'Autorità effettui interventi manutentivi straordinari, o interventi migliorativi, il canone dovuto sarà aumentato del 5% dell'investimento (compresa eventuale Iva rimasta a carico dell'Autorità) per ciascun anno, a decorrere dal completamento dell'intervento, fatta salva nuova perizia estimativa, e fermo restando che l'aumento del canone annuale a tale titolo non potrà comunque superare il 60% del canone relativo al bene oggetto di interventi.

Qualora il Concessionario effettui sui beni interventi migliorativi suscettibili di ulteriori utilità ai fini demaniali marittimi, previamente autorizzati dall'Autorità, il canone dovuto potrà essere ridotto sino alla misura massima del 50% del canone stesso in ciascun anno, a decorrere da quello successivo all'ultimazione dell'intervento. Le modalità tecnico-amministrative relative alla definizione dell'intervento, al suo appalto ed alla esecuzione, nonché la fissazione dell'importo complessivamente ammesso in riduzione del canone e la sua entità annua, saranno stabilite con il provvedimento di autorizzazione dell'intervento.

L'importo complessivamente ammesso in deduzione non potrà comunque superare il 50% dell'onere dell'intervento. Qualora, alla scadenza della concessione, residui ancora una parte dell'importo complessivamente riconosciuto in riduzione del canone che non sia stato recuperato, il Concessionario uscente avrà il diritto al rimborso dal nuovo Concessionario il quale subentrerà, per tale importo, nel diritto alla riduzione del canone secondo le modalità che saranno stabilite in sede di gara.



Art. 6 – Obblighi e responsabilità generali della Concessionaria

La Concessionaria:


- a) non potrà, salvo l'attività di manutenzione ordinaria, apportare alcuna modifica ai beni in concessione o installarvi impianti, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità. Le innovazioni autorizzate, qualora abbiano carattere di inamovibilità, saranno acquisite gratuitamente alla pertinenza demaniale marittima oggetto della concessione, senza alcun diritto a rimborso o compenso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne alla Concessionaria la rimozione, a spese di quest'ultima, alla scadenza della concessione;
- b) dovrà esercitare direttamente la concessione, restando espressamente vietata, sotto pena di decadenza della concessione stessa, qualsiasi forma di cessione a terzi dell'uso dei beni demaniali concessi, anche se a titolo gratuito;
- c) non potrà destinare i beni concessi a usi diversi da quelli indicati nel presente atto senza espressa specifica autorizzazione dell'Autorità. Un uso diverso non autorizzato comporterà, oltre alla sanzione della decadenza della concessione, l'applicazione del diverso canone corrispondente all'uso realmente effettuato;
- d) dovrà mantenere per tutta la durata della concessione la copertura di tutti i rischi connessi all'esercizio della propria attività per danni che possano derivare all'Autorità e ai terzi, compreso il rischio incendio. Resta fermo che la responsabilità civile e penale per danni a persone e cose, derivante dall'esercizio della concessione, è esclusivamente della Concessionaria;
- e) dovrà corrispondere a tutte le richieste dell'Autorità per rilevamenti statistici, particolari studi e ricerche, nonché fornire dati e notizie riguardanti la struttura societaria, l'organizzazione tecnico-amministrativa, e in particolare la consistenza del personale, di mezzi e attrezzature, e relative variazioni; dovrà fornire a richiesta copia dei bilanci approvati, riservandosi comunque l'Autorità le opportune verifiche sull'andamento economico e patrimoniale della Concessionaria;

- f) nell'esercizio dei beni concessi dovrà osservare tutte le prescrizioni di legge in materia, con particolare riferimento a quelle sul lavoro portuale, alla L. 84/94, al Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché tutte le norme regolamentari e le prescrizioni emanate o emanande dall'Autorità di Sistema Portuale e dalle altre Autorità competenti. Si impegna altresì a rispettare il Regolamento di Amministrazione del Demanio emanato dalla AdSP e ad acquisire tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie da rilasciarsi da altri Enti/Organismi;
- g) dovrà consentire in ogni momento il libero accesso ai beni demaniali oggetto della concessione al personale dell'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni, prestando ogni possibile collaborazione;
- h) non dovrà ingombrare, se non per esigenze direttamente connesse all'attività oggetto della concessione e per il periodo di tempo strettamente necessario, le aree operative qualora ciò arrechi disagio alle operazioni portuali;
- i) dovrà curare la pulizia e il decoro delle parti comuni asservite all'uso della concessione. In particolare, al termine delle operazioni, dovrà curare la rimozione e l'asporto del materiale di risulta della merce depositata. Nei casi di inosservanza l'Autorità, dopo aver inutilmente intimato alla Concessionaria di provvedere alla pulizia, procederà direttamente allo sgombero ponendo i relativi costi a carico della Concessionaria. La Concessionaria è direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, anche oltre il limite della cauzione prestata, e verso i terzi, per qualsiasi danno derivante dall'esercizio della propria attività;
- j) la Concessionaria si obbliga e dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne l'Autorità da ogni pretesa, molestia, azione, danno, o responsabilità che da chiunque potesse derivare alla Autorità stessa per qualsiasi motivo in relazione all'esercizio della presente concessione, restando la Concessionaria stessa unica responsabile del rispetto di tutte le normative vigenti con particolare riferimento a quelle inerenti la



sicurezza e la prevenzione infortuni In particolare la Concessionaria è tenuta a manlevare l'Autorità, e nulla può pretendere da essa, in dipendenza di azioni per danni che da terzi venissero intentate contro l'Autorità stessa o contro la Concessionaria a seguito della sospensione del servizio eventualmente ordinata dalle competenti Autorità, ove la sospensione sia occasionata da inosservanza dei regolamenti portuali o delle norme emanate dalle stesse Autorità;

- k) la Concessionaria si obbliga a uniformarsi alle vigenti norme doganali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, di sanità ed igiene pubblica, di tutela ambientale e di sicurezza delle operazioni e del lavoro, di prevenzione degli infortuni, accettando a tal fine le limitazioni e le obbligazioni ad essa legalmente imposte dall'Autorità o dalle altre Autorità competenti.;
- l) la Concessionaria si impegna a ottemperare tempo per tempo alle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione incendi, ove applicabili, tenuto conto della tipologia dei prodotti stoccati, della natura delle attività svolte, della situazione attuale dei locali;
- m) la Concessionaria è tenuta al rispetto di ogni e qualsiasi disposizione in materia di tutela ambientale, nonchè a provvedere a effettuare accertamenti sanitari e visite mediche periodiche ai propri lavoratori direttamente interessati.
- n) si impegna a riconsegnare alla scadenza gli immobili concessi nel pristino stato, salvo che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale non rilasci titolo concessorio, senza poter ripetere compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, accettando sin d'ora che, in caso di non ottemperanza, l'Autorità potrà procedere d'ufficio, rivalendosi sulla Società e sulla cauzione prestata, alla ripresa in possesso ed alla rimessa in pristino stato.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are three distinct signatures: one large, flowing signature on the left; a smaller, more compact signature in the middle; and another signature at the bottom right. The signatures appear to be official or legal in nature.

La custodia dei beni concessi spetta alla Concessionaria, la quale non potrà far valere alcuna pretesa nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale per ammanchi o danneggiamenti alle merci o alle altre cose depositate.

Art. 7 - Riduzione del canone di concessione della gru fissa in caso di fermo tecnico durante lo svolgimento di operazioni portuali.


Alla Concessionaria sarà operata una riduzione del canone di concessione corrisposto per l'utilizzo della gru fissa qualora, durante l'effettuazione delle operazioni portuali di imbarco/sbarco su/da nave, si verifichi un fermo tecnico della gru che ne provochi l'impossibilità di utilizzo, a condizione che tale fermo non sia causalmente ricollegabile ad omessa o carente manutenzione ordinaria, sulla scorta delle attestazioni di intervento sulla stessa compiute, che la Concessionaria è tenuta a trasmettere mensilmente alla AdSP, o a uso improprio o non conforme del mezzo.

Il suddetto scomuto sarà riconosciuto, su istanza della Concessionaria che dovrà immediatamente comunicare alla AdSP il fermo e i dati relativi a nave e data di inizio operazioni, con decorrenza dalla data della comunicazione – previa opportuna verifica da parte della AdSP – fino al disormeggio della nave oggetto delle operazioni portuali.

Art. 8 – Norme antincendio

La Concessionaria si obbliga a osservare e far osservare, nell'ambito dei beni concessi, i vigenti regolamenti della Autorità di Sistema Portuale nonché le speciali disposizioni emanate da qualsiasi altra Autorità competente, contro il pericolo di incendio determinato in base alle normative vigenti.

La Concessionaria si impegna, in particolare, a ottemperare alle disposizioni del DPR n.151/2011, ove applicabili, e in generale alle norme di prevenzione incendi, tenuto conto della tipologia dei prodotti stoccati, della natura delle attività svolte, della situazione attuale dei beni.



Nei beni concessi non possono, senza espressa autorizzazione delle Autorità competenti, essere immesse merci definite pericolose secondo le norme vigenti o che comunque possano essere nocive o pericolose alle altre merci ed agli edifici.

Art. 9 - Servizio ferroviario portuale

Gli impianti ferroviari presenti sulle aree in concessione sono esclusi dalla concessione stessa, anche quando siano ad essa asserviti. La Concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni dell'Autorità in ordine al movimento dei carri ferroviari. E' vietato depositare merci o cose sui binari ad una distanza inferiore a 152 cm. dal lato interno di ciascuna rotaia. E' vietato altresì sostare con automezzi entro i limiti anzidetti. Dopo l'esecuzione di operazioni portuali, i binari e gli scambi devono essere immediatamente puliti da eventuali materiali di risulta.

Art. 10 - Uso dei beni compresi nella concessione


Gli elevatori fissi a gru possono venire usati esclusivamente per il ricevimento e la consegna delle merci.

La Concessionaria dovrà provvedere alla manovra degli elevatori fissi a gru e degli altri beni compresi nella concessione, per il cui uso ciò sia prescritto dalle disposizioni vigenti, con personale abilitato e nei limiti operativi dei suddetti mezzi.

In ogni caso la Concessionaria dovrà attenersi a tutte le norme stabilite per l'uso dei beni in questione ed osservare scrupolosamente le misure di sicurezza previste.

In relazione all'uso degli elevatori fissi a gru ed in generale di tutti i beni compresi nella concessione, la Concessionaria risponderà per tutti i danni arrecati a persone e cose.

La Concessionaria è tenuta ad informare immediatamente l'ADSP di ogni danno arrecato agli impianti.



Entro 10 giorni dalla data del rilascio della concessione, la Concessionaria dovrà comunicare il nominativo del soggetto delegato al controllo del regolare utilizzo e alla regolare manutenzione dei mezzi elevatori compresi nella concessione.

Art. 11 - Fornitura di acqua e di energia elettrica

Le forniture di acqua e di energia elettrica – fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3 - dovranno essere autonomamente richieste dalla Concessionaria ai soggetti competenti; la disponibilità delle suddette forniture sarà condizionata dalla capacità degli impianti esistenti e dalla situazione particolare dei beni concessi.

La Concessionaria è tenuta a consentire l'accesso ai beni in concessione al soggetto concessionario del servizio idrico ai sensi del DM 14 novembre 1994, per esigenze connesse all'esercizio di detto servizio ed alle attività strumentali allo stesso connesse.

Art. 12 - Assicurazione

La Concessionaria dovrà obbligatoriamente mantenere per tutta la durata della concessione assicurazione di tutte le opere ed i beni della concessione, sia quelli attualmente esistenti che quelli che fossero costruiti successivamente, presso una Compagnia di Assicurazioni di preventivo espresso gradimento dell'Autorità.

La polizza sarà soggetta all'approvazione dell'Autorità e sarà vincolata a favore della stessa, secondo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. La polizza sarà depositata presso l'Autorità di Sistema Portuale.

La Concessionaria sarà responsabile della regolarità dei pagamenti delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione di beni oggi esistenti che venissero ricostruiti dalla Concessionaria, l'intero indennizzo liquidato dall'Assicurazione sarà corrisposto alla Concessionaria stessa. Nel caso di totale distruzione di beni oggi esistenti che non fossero ricostruiti dalla Concessionaria, l'intero indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà



all'Autorità e la concessione si intenderà risolta senza che la Concessionaria possa alcunchè opporre o pretendere.

Nel caso di totale distruzione delle eventuali nuove opere costruite dalla Concessionaria, che venissero ricostruite dalla Concessionaria, l'indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà alla Concessionaria stessa.


Nel caso di totale distruzione delle nuove opere costruite dalla Concessionaria, qualora non venissero ricostruite, l'indennizzo pagato dall'Assicurazione dovrà essere ripartito tra l'Autorità e la Concessionaria, alla quale ultima spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine dell'ammortamento; la parte restante spetterà all'Autorità e la concessione relativamente alle opere in questione si intenderà risolta senza che la Concessionaria possa alcunchè opporre o pretendere.

Nei casi invece di danneggiamento parziale, l'indennizzo dell'Assicurazione andrà alla Concessionaria, la quale resterà obbligata a riparare i danni ripristinando la piena e soddisfacente efficienza delle opere.

Art. 13 - Sicurezza, prevenzione antinfortunistica e risarcimento danni

La Concessionaria assume in proprio ogni rischio di danno a persone, sia al personale dipendente che a terzi, in costanza di rapporto concessorio.

La Concessionaria è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità dei propri dipendenti e del personale di terzi, inclusa la collocazione di apposita segnaletica diurna e notturna, ove necessaria. Si impegna altresì a far osservare ai propri dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto avessero facoltà di accesso ai beni concessi, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro stabilite dalle vigenti normative.

The image shows three handwritten signatures in blue ink on the right side of the page. The top signature is a simple, stylized cursive mark. The middle signature is more complex, with several loops and a long horizontal stroke. The bottom signature is also complex, with many loops and a long horizontal stroke, appearing to be a different person's signature.

Nell'utilizzo dei beni demaniali concessi, la Concessionaria dovrà osservare le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, attuando tutte le forme di coordinamento della propria attività previste, nonché le disposizioni in materia di sicurezza emanate ed emanande dall'Autorità di Sistema Portuale e dalle altre Autorità competenti.

Nel caso di mancato adempimento da parte della Concessionaria delle incombenze sopra dette, ferma restando la responsabilità civile o/o penale della stessa ai sensi di legge, spetterà alla ADSP adottare a suo insindacabile giudizio i provvedimenti che riterrà più opportuni, inclusa la decadenza della concessione ai sensi del successivo art. 18.

Nel caso si verificassero danni a persone e/o cose la Concessionaria sarà tenuta, a sua cura e spese, al completo e sollecito risarcimento dei danni stessi e di ogni altro pregiudizio conseguente da chiunque sofferto.


Art. 14 - Responsabilità e facoltà della Autorità di Sistema Portuale

L'Autorità si riserva la facoltà di accertare in ogni momento l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, nonché la regolarità e l'efficienza del servizio svolto dalla concessionaria richiedendo, a tal fine, ogni elemento idoneo di giudizio.

L' Autorità si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare ispezioni, sia documentali che tecniche, ai sensi degli art. 27 e 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

L' Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle merci ed alle altre cose depositate nei beni e nelle pertinenze demaniali concesse, derivanti da guasti agli impianti inclusi quelli elettrici od idraulici interni, da perturbazioni atmosferiche o naturali di qualsiasi genere, da acque piovane o del mare, da quelle del sottosuolo e da allagamenti, e in generale da qualsiasi altra causa.

Art. 15 – Norme tecniche generali - Manutenzione dei beni



L'uso e la manutenzione dei beni in concessione sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, da quelle recate dal documento "Norme generali tecniche" allegato al n. 3.

In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Autorità, ferma restando l'applicazione dell'art. 47 C.N. potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a spese della Concessionaria all'esecuzione dei lavori rivalendosi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo della Concessionaria per le spese eccedenti l'ammontare della stessa.

Le manutenzioni straordinarie saranno proposte dalla Concessionaria all'Autorità: in particolare nel caso di sostituzioni o riparazioni di componenti con utilizzo di ricambi originali la Concessionaria è tenuta ad effettuare una indagine di mercato e a far pervenire all'Autorità i relativi preventivi di spesa.

Qualora si renda invece necessario effettuare una indagine tecnica per identificare l'entità delle riparazioni nei casi di maggior complessità, la Concessionaria dovrà preliminarmente trasmettere una relazione tecnica completa delle specifiche tecniche utili, da valutarsi da parte della Autorità per le conseguenti scelte, anche inerenti le procedure di affidamento degli interventi.

Le manutenzioni straordinarie derivanti da eventi imprevisi saranno proposte dalla Concessionaria all'Autorità.

La Concessionaria dovrà provvedere alle procedure necessarie per dar corso a tali manutenzioni (ricerca di mercato, acquisizione preventivi, ecc.) rendendone edotta l'Autorità.

Essa dovrà altresì assicurare il regolare svolgimento dell'intervento manutentorio da parte del soggetto incaricato, fornendo gratuitamente la collaborazione eventualmente

necessaria, fermo restando che gli oneri relativi alle manutenzioni di carattere straordinario saranno a carico dell'Autorità.

Art. 16 - Devoluzione opere

Alla scadenza del presente atto, o in caso di decadenza ai sensi del successivo art. 18, oppure di rinuncia della Concessionaria, le opere erette dalla Concessionaria, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà del Demanio senza che alla Concessionaria spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ove ciò non sia previsto dalle condizioni speciali di concessione, ferma restando la facoltà da parte dell'ADSP di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle nuove opere erette e la riduzione dell'area in pristino stato, da farsi a cura e spesa della Concessionaria.

Nel caso di revoca ai sensi del successivo art. 17, le opere erette dalla Concessionaria, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, resteranno parimenti in assoluta proprietà del Demanio. Per le opere non ancora ammortizzate alla Concessionaria spetterà un indennizzo nei termini stabiliti al 4° e 5° comma dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà del Demanio, in tutti i casi previsti dalla legge, la Concessionaria, o chi per essa, sarà in ogni caso obbligata per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Autorità l'avrà diffidata fissando il termine ed indicando dettagliatamente i lavori da eseguire. In caso di inadempienza l'Autorità potrà ritenere le somme relative sulla cauzione senza che occorra alcun provvedimento preventivo dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò la Concessionaria presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa.

Art. 17 - Revoca



L'Autorità si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 42 del Codice della Navigazione e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto applicabili.

Il provvedimento di revoca sarà notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante posta certificata, ed avrà effetto dalla data stabilita nella lettera stessa e comunque dalla data di ricezione così come risultante agli atti; tale preavviso non potrà essere inferiore a 90 giorni, salvo particolare ed eccezionale motivo di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'Autorità.

Art. 18 - Decadenza

L'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione:

- nel caso previsto dall'art. 27 comma 4 della Legge 84/94 qualora vengano ravvisati i presupposti di applicabilità;
- per mancato uso della concessione stessa per un periodo superiore a sei mesi per fatto alla stessa Concessionaria imputabile;
- per omesso pagamento del canone annuale stabilito nella presente concessione;
- per inosservanza, anche parziale, degli obblighi stabiliti dalle presenti condizioni generali nonché dalle condizioni speciali indicate nella concessione alle quali è subordinato l'esercizio della concessione stessa;
- negli altri casi stabiliti dall'art. 47 del C.N. e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto, applicabili.

Art. 19 - Scadenza - Rinnovo - Restituzione della pertinenza demaniale

Nel giorno successivo a quello della scadenza della concessione - come pure nei casi di revoca della concessione o di dichiarazione di decadenza - la Concessionaria dovrà aver

sgomberato, a proprie spese, i beni e le pertinenze demaniali occupate, ed essere pronta a riconsegnarli nel pristino stato all'Autorità.

Qualora la Concessionaria non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna del bene concesso, l'Autorità, constatata l'abusività dell'occupazione della pertinenza demaniale marittima, procederà d'ufficio, ai fini di cui all'art. 1161 del Codice della Navigazione, nonché secondo le modalità previste dall'art. 54 del Codice citato, disponendo l'incameramento di tutta o parte della cauzione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, per soddisfare i crediti che per ragioni della concessione fossero derivati, restando salva ogni ulteriore possibile azione dell'Autorità nei confronti della Concessionaria debitrice qualora il deposito cauzionale fosse insufficiente al soddisfacimento dei crediti medesimi.

Art. 20 - Sede - Controversie - Rinvio normativo

Per tutti gli effetti, la Concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona, presso la sua sede legale. Per tutte le controversie le parti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Le previsioni del presente atto possono essere modificate in forza di disposizioni di legge e di disposizioni normative emanate o emanande dall'Autorità di Sistema Portuale.

Per quanto non espressamente contemplato nell'atto di concessione si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione e relativo Regolamento, della Legge 28.01.1994, n.84, e successive modifiche, nonché le altre norme vigenti in materia, e, mancando queste, le disposizioni del Codice Civile.

Qualsiasi spesa inerente il presente Atto sarà a carico del Concessionario.

E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura da me fattane a chiara e intelligibile voce in presenza dei testimoni, alle parti, che da me

interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà. Il presente atto consta di n. 28 fogli di carta resa legale scritti su facciate 24 e righe 15 e collazionati da persona di mia fiducia e n. nove otto documenti allegati individuati con i numeri da 1 a 8 richiamati nel contesto del presente atto.

IL CONCESSIONARIO

I.CO.P. SRL

Il legale rappresentante

Sig. Elio LIBRI

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE

DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Il Presidente

Sig. Rodolfo GIAMPIERI

I Testimoni: Geom. Giovanni Busetti

Geom. Elia Magi

L'Ufficiale Rogante

Avv. Matteo Paroli

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma _____ del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 11 FEB. 2021

L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona		
il <u>26/03/2021</u>	al n° <u>33</u>	serie <u>1</u>
con l'esazione di euro <u>3.526,00</u>		
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)		